

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008930	19/09/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. San Paolo - Direzione Amministrativa	131010102

OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –  
Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di  
handicap grave ex art.42<sup>ter</sup> – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche  
apportate dell'art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220009911 DEL 15/09/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 20 (venti) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **19/09/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
*L'Addetto alla Pubblicazione*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO –

**Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;**

Il Direttore della Struttura Operativa U.O.C.  
Direzione Amministrativa Area Ospedaliera Bari Nord

VISTA la l. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il d. lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l’art. 5, recante istituzione ed individuazione dell’ambito territoriale dell’ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.2798 DEL 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.504 del 29/4/2020 “Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.

## **PREMESSO**

- che il/la dipendente di questa ASL/Ba in servizio presso il P.O. San Paolo ha tempo indeterminato e pieno – ha presentato istanza in data 15/09/2022 acquisita al prot.n. 59595 del 15/09/2022, (le cui generalità e documenti sono riportati nei file allegati al presente provvedimento non soggetto a pubblicazione per motivi di privacy), intesa a poter fruire di un periodo a decorrere **dal 26/09/2022 al 22/01/2023** per un totale di **giorni 119 (CENTODICIANNOVE)**, del congedo straordinario retribuito – *art.42 comma 5 del D.Lgs.n.151/2001*, per assistere il familiare convivente invalido/a Portatore di handicap in situazione di gravità, (*art.3, comma 3, della Legge 104/92*);
- che con Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL BA nr. 886 del 03 giugno del 2015 veniva approvato il “Regolamento del congedo retribuito per assistenza familiari portatori di handicap grave (*art.42, comma 5, Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.151*)”;
- che con la Circolare del Ministero del Lavoro - 18/02/2010, prot. 3884 e del Messaggio INPS 04/03/2010 n.6512 “*chiarimenti sul concetto di convivenza*”, venivano resi chiarimenti sull’istituto giuridico in parola;

### **PRESO ATTO**

- di quanto disposto *dall'art.4 – comma 2 – della Legge n.53/2000 e dell'art.42 – comma 5 - del D.Lgs.151/2001* modificato e sostituito *dall'art.4 del D.Lgs.n.119/2011*;
- che l'accertamento della situazione di gravità dell'handicap del familiare convivente è avvenuto *ai sensi dell'art.4 – comma 1 – della Legge 104/92*, giusta verbale di Visita Medico-Collegiale del 12/03/2018 della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap della ASL /FG di Zapponeta (FG) da cui risulta che il familiare è stato riconosciuto invalido portatore di Handicap in situazione di gravità (*art.3, comma 3 Legge 104/92*) **no soggetto a revisione**;
- che il/la dipendente già fruisce dei benefici di cui *all'art.33 – comma 3 – della stessa Legge 104/92* per assistere il familiare convivente portatore di handicap grave.
- che il **requisito della convivenza** potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

### **CONSIDERATO**

- che il/la dipendente con Modello “III” allegato al Regolamento Aziendale, con il quale ha presentato l'istanza, ha dichiarato che:
  - il familiare convivente è invalido/a portatore di handicap grave;
  - non è ricoverato/a a tempo pieno;
  - è convivente con il/la sottoscritto/a;
  - non è lavoratore/trice;
  - il familiare è coniugato, ma il coniuge è affetto da patologie invalidanti come da verbale del Centro Medico INPS di Foggia che riconosce il soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani;
  - i genitori del familiare sono deceduti;
  - di essere l'unico familiare che fruirà del congedo retribuito al titolo di cui sopra;
  - NON ha mai fruito di periodi di congedo straordinario retribuito *per assistere portatore di handicap grave* (per **gg. 00**) per lo stesso soggetto in passato;
  - NON ha mai fruito di periodi di congedo NON retribuito “*per gravi e documentati motivi familiari*” (*art.4, comma 2, Legge 8 marzo 2000, n.53*);

### **DATO ATTO**

- che in pari data il Direttore della U.O.C. di appartenenza del P.O. “San Paolo” ha preso visione e siglato l'istanza del 15/09/2022 del dipendente, acquisita al prot.n. 59595 del 15/09/2022, intesa a fruire di un periodo di **giorni 119 (CENTODICIANNOVE)** del congedo straordinario retribuito per assistere **il familiare convivente** portatore di handicap grave e non ha espresso alcuna osservazione in merito alla compatibilità con l'esigenze organizzative;
- della nota circolare della Direzione Generale ASL BA prot.70513/1 del 11/04/2016;

### **VERIFICATA**

- la documentazione probatoria presentata a supporto della domanda agli atti dell'ufficio personale di presidio;

## PRESO ATTO

- di quanto disposto dall' art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 e delle modifiche apportate all'art.42 del D.Lgs. n.151/2001, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
- 5bis *“il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.....”*;
- 5-ter *“durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo di €.49.663,88 per l’anno 2022 per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati .....*”
- 5-quinquies *“il periodo di cui al comma 5 non rivela ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.....”*
- di quanto chiarito dalle circolari INPDAP n.2 del 10/01/2002, n.31 del 12/05/2004 e n.22 del 28/12/2011, Dipartimento Funzione Pubblica n.1 del 03/02/2012 e INPS n.59 del 27/04/2012, dalle quali si evince che *“il congedo retribuito per assistenza familiari portatori di handicap grave, per un massimo di due anni, possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato, anche a giorni interi e che in tal caso è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo”*;

## RITENUTO

- pertanto di dover concedere al dipendente un periodo **di giorni 119 (CENTODICIANNOVE)** – a decorrere **dal 26/09/2022 al 22/01/2023**, del congedo straordinario retribuito e di conseguenza corrispondere, alla stessa, un’indennità pari all’ultima retribuzione ricevuta e cioè quella percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo e che lo stesso sarà coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici, ma non sarà valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità e inciderà negativamente sulla maturazione delle ferie.

## D E T E R M I N A

Per tutto quanto esposto in narrativa e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportato:

- **di accogliere** l’istanza prodotta in data 15/09/2022 dal dipendente in servizio presso il P.O. San Paolo a tempo indeterminato e pieno – (le cui generalità e documenti sono riportati nei file allegati al presente provvedimento non soggetto a pubblicazione per motivi di privacy), e **di concedere** un periodo **di giorni 119 (CENTODICIANNOVE)** a decorrere **dal 26/09/2022 al 22/01/2023** del congedo straordinario retribuito per assistere il familiare convivente con handicap grave *ex art.42 – comma 5 - del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001*, così come modificato e sostituito *dell’art.4 del D.Lgs. n.119/2011*;

- **di prendere atto** che il totale delle giornate del congedo concesso al dipendente, ammonta complessivamente a **giorni 119** sommando le giornate del congedo già fruito (**0 gg**) e quelli in oggetto concesse con il presente provvedimento (**119 gg**); come riportato nella seguente tabella riepilogativa:

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Giornate di congedo retribuito <b>oggetto del presente provvedimento</b>	Giornate di congedo retribuito <b>già fruito</b>	Totale giornate di congedo retribuito <b>concesse</b>	Totale giornate di congedo non retribuito <i>art.4.comma.2 Legge53/2000</i> <b>già fruito</b>	Totale giornate di congedo retribuito <b>già fruito presso altre Aziende</b>	Totale giornate di congedo <b>residue = 730gg-C-D-E</b>
<b>119</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611</b>

- **di precisare** che il mantenimento del diritto al congedo straordinario retribuito per assistere il familiare convivente con handicap grave *ex art.42 – comma 5 - del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001* è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali sono concessi, restando a carico del dipendente l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni ed eventuali variazioni che possano modificare il diritto riconosciuto con il presente provvedimento;
- **di dare** atto che la presente determinazione non comporta alcun onere a carico del Bilancio dell’Azienda;
- **di stabilire** che del presente provvedimento sia data comunicazione al Dipendente, al Direttore Medico del P.O. “San Paolo”, ai Direttori/Dirigenti Medici Responsabili della Struttura e della Unità Operativa presso cui presta servizio il Dipendente e all’Ufficio Rilevazioni Presenze del P.O. “San. Paolo”;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento unitamente all’istanza con tutta la documentazione allegata - all’Area Gestione Risorse Umane - U.O - Trattamento Giuridico Economico Previdenziale.
- **di dare atto** che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, *ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, d. lgs. 165/2001”.*

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

**ONERI DI RISERVATEZZA:**



CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Umane	Stab. Osp. San Paolo - Direzione Sanitaria
-----------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Marzo Filippo	 Firmato digitalmente il 15/09/2022 12:50
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	 Firmato digitalmente il 15/09/2022 15:27